



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione VI – Incentivi fiscali e accesso al credito

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, comma 199 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 e avente la finalità del sostegno alle piccole e medie imprese potenzialmente in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitorie;

VISTO il comma 200 del citato articolo 1, secondo cui possono accedere al *Fondo* le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 208 del 2015, a carico delle aziende debitorie imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali);

VISTO il comma 201 del medesimo articolo 1, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese vittime di mancati pagamenti;

VISTO il successivo comma 202 dell' articolo 1, secondo il quale in caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al richiamato comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal comma 201 del decreto;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 del 13 dicembre 2016 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 201, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, detta la disciplina per l'attuazione della misura di finanziamento agevolato prevista dai precitati commi 199, 200, 201 e 202 del medesimo articolo 1;

VISTO l'articolo 10, comma 4 del citato decreto interministeriale 17 ottobre 2016, il quale prevede che per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, la *DGIAI* può avvalersi di società *in house*;

VISTO il medesimo articolo 10, comma 4, che stabilisce inoltre che gli oneri per le predette attività sono posti a carico delle risorse complessive della misura nel limite del 2% (due per cento) delle stesse;

VISTA la circolare n. 127554 del 22 dicembre 2016 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, adottata ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto interministeriale 17 ottobre 2016, che reca i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del finanziamento agevolato, definisce l'ulteriore documentazione che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare e fornisce precisazioni,



chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, che reca il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 27 febbraio 2014, registro n. 1-860, con cui il Dr. Carlo Sappino è stato nominato Direttore generale della *DGIAI* del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2017, che prevede l' "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;

VISTO l'articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività e che gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'articolo 19, comma 5, prevede per le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, la possibilità di affidarne direttamente la gestione a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi siano a carico delle risorse finanziarie dei medesimi fondi;

VISTA la nota applicativa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo al passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. *pantouflage*);

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce una società per azioni, denominata Sviluppo Italia, anche con lo scopo di dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle altre aree depresse, e l'articolo 2, comma 5, che dà facoltà alle amministrazioni statali interessate di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.a., per la realizzazione delle attività proprie della Società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;



VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge dicembre 2006, n. 296, che modifica la denominazione della Società Sviluppo Italia in «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa», società a capitale interamente pubblico, e demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto e l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorità e obiettivi per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. e, in particolare, il punto 2.1.1 in cui l'Agenzia è individuata quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2007;

VISTO l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale società *in house* dello Stato;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2016, prot. 21958, nonché l'allegato parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, relativi alla sussistenza in capo all'Agenzia dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50/2016 ai fini della configurazione del modello dell'*in house providing*;

VISTO l'art. 4, comma 7 dello Statuto di Invitalia, che allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che "Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società";

VISTA la nota del Direttore Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico del 14 dicembre 2016, prot. 0393100, che



attesta che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia S.p.a. nei confronti delle amministrazioni centrali dello stato nel triennio 2013-2015 è superiore all'80%, risultando così soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, al fine di consentire alle altre Direzioni generali del Ministero di procedere alla stipula di convenzioni con l'Agenzia;

VISTA la nota prot. 7083 del 6 aprile 2017, con cui l'Agenzia ha trasmesso la proposta di Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2017-2022, completa degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell'offerta;

VISTA la nota prot. 53735 del 25 maggio 2017 con cui la DGIAI, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, che ha ritenuto congrua l'offerta di Invitalia in merito ai servizi di assistenza tecnica da erogare e approvato il relativo Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2017-2022;

VISTA la nota prot. 4355 del 1 marzo 2017, con cui Invitalia ha trasmesso la dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al citato art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prodotta secondo il Modello fornito in allegato alla direttiva Pantouflage della DGIAI del 24 novembre 2016;

CONSIDERATO che per le attività di progettazione dell'impianto normativo-procedurale e di organizzazione, supporto alla gestione e attuazione dell'intervento agevolativo, nonché per le attività di manutenzione e progettazione evolutiva della piattaforma per la gestione informatizzata della misura, la DGIAI ritiene necessario ricorrere alle attività di supporto e assistenza tecnica prestate da Invitalia;

VISTA la convenzione sottoscritta digitalmente in data 20 giugno 2017 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e *Invitalia* in ordine alle attività di assistenza tecnica alla DGIAI per l'attuazione della misura "Imprese vittime di mancati pagamenti", con particolare riferimento all'erogazione di servizi a supporto della definizione della cornice normativa e amministrativo-procedurale del suddetto intervento agevolativo, nonché alla organizzazione e gestione delle attività di valutazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di istruttoria delle richieste di erogazione dei contributi;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata la Convenzione, richiamata in premessa, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico – DGIAI – e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, sottoscritta in data 20 giugno 2017.
2. Per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima è riconosciuto a Invitalia il rimborso dei costi sostenuti e documentati, entro il limite massimo del 2% delle risorse finanziarie disponibili per la misura, stanziare e versate nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di ammontare complessivo pari a 30 milioni di euro, così come previsto dall'articolo 1, comma 199, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
3. Il predetto importo massimo complessivo di euro 600.000,00 (seicentomila/00) è comprensivo



dell'IVA calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino

DIV. VI/SER

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.